

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

^^^

**PER: VANESSA POLITO** (C.F.: PLTVSS69S54L049K), nata a Taranto il 14.11.1969 e residente a Pulsano (TA) in viale dei datteri n. 6 (74026), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso (C.F. NSA DNC 65M03 H501Z; Fax n.: 06 42005658; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), come da mandato in calce al presente atto;

**~~-Ricorrente-~~**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro *pro-tempore* – **U.S.R. PER IL LAZIO**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 (00186), Roma;

**~~-Resistente-~~**

**NONCHÉ NEI CONFRONTI DI:** Tutti i docenti collocati nelle graduatorie GPS per la Scuola Secondaria di II grado per la Provincia di Roma, sulla classe di concorso "BA02".

**~~-Controinteressati-~~**

**OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE INSERITA NELLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE (GPS) PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI ROMA CON IL LEGITTIMO PUNTEGGIO RISULTANTE DAI TITOLI DICHIARATI E POSSEDUTI.**

**PREMESSA IN FATTO**

- La ricorrente è una docente che ha correttamente presentato domanda per l'inserimento nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) della Provincia di Roma, su classe di concorso "BA02", dichiarando tutti i titoli ed i servizi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio per la classe di concorso per cui possiede tutti i requisiti (**Cfr. doc. 1**).



- Ciò nonostante la docente odierna ricorrente si è vista attribuire, all'interno delle graduatorie per le supplenze pubblicate dal Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio con D.D. n. 19374 del 02.10.2020, l'errato punteggio di 12 punti, a causa di un mero errore materiale da parte dell'Amministrazione (**Cfr. doc. 2**).
- L'art. 8 dell'Ordinanza ministeriale n. 60/2020 (**Cfr. doc. 3**), in tema di "Valutazione dei titoli", prevede che:

1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:
  - a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
  - b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
  - c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
  - d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
  - e) prima fascia ITP, allegato A/5
  - f) seconda fascia ITP, allegato A/6
  - g) prima fascia sostegno, allegato A/7
  - h) seconda fascia sostegno, allegato A/8
  - i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;
  - j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.
2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.
3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.
4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.
5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.
9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.



- Il predetto articolo dispone dunque che il sistema informatico si limita a proporre il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati, che poi dovranno essere valutati dai singoli Uffici Scolastici Provinciali.
- In caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, sui Dirigenti dei singoli U.S.P. grava pertanto l'onere di procedere alla rettifica del punteggio o all'esclusione del candidato dalla graduatoria.
- La ricorrente ha preso visione della errata valutazione attribuita dall'Amministrazione che, del tutto illegittimamente, ha validato la domanda di partecipazione con un punteggio inferiore a quello spettante, come reso evidente dal fatto che sono stati attribuiti 0 punti per i titoli artistici, di servizio e per ulteriori titoli valutabili, come riportato nel seguente prospetto:

Graduatorie provinciali per le supplenze - scuola secondaria di II grado

posizio ne	uffici o	cognome	nome	data di nascita	classe di concor so	grado di istruzio ne	lingua italiana / slo	fascia	inclusio ne con riserva	punteggi o titolo accesso	punteggi o ulteriori titoli valutabili	punteggi o titoli artistici	punteggi o titoli di servizio	punteggi o totale	prefer enze fino alla 18	nu mero figli	ulter iori prefer enze	servizi o senza demeri to	diritto riserv a posti	metodo differenzi ato Montesso ri	metodo differenzi ato Agazzi	metodo differenzi ato Pizzigoni
44	RM	CHARDOT	ANNE LAURE	16/07/1972	BA02	SS	I	2		12.00	3.00	0.00	0.00	15.00	*	*	*		*			
45	RM	CAMMELLI	ILARIA	17/09/1982	BA02	SS	I	2		12.00	2.50	0.00	0.00	14.50	*	*	*		*			
46	RM	PITRONE	MARCO GIUSEPPE	15/04/1973	BA02	SS	I	2		12.00	1.00	0.00	0.00	13.00	*	*	*		*			
47	RM	LECCE	SERENA	23/05/2000	BA02	SS	I	2		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	*	*	*		*			
48	RM	BASILE	ANGELA	20/08/1977	BA02	SS	I	2		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	*	*	*		*			
49	RM	LOTFI	SAMIRA	02/05/1971	BA02	SS	I	2		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	*	*	*		*			
50	RM	CORMAN	CHRISTINE	24/06/1980	BA02	SS	I	2		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	*	*	*		*			
51	RM	POLITO	VANESSA	14/11/1969	BA02	SS	I	2		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	*	*	*		*			

- Di conseguenza, a causa di un errore di valutazione dell'Amministrazione, la docente è stata collocata in una posizione della graduatoria difforme da quella effettivamente spettante, con un punteggio non corrispondente all'effettiva esperienza professionale maturata ed ai titoli posseduti e dichiarati.
- Per tali motivi, in data 11.09.2020, la ricorrente inviava all'U.S.R. per il Lazio – Ambito Territoriale di Roma un reclamo avverso la predetta graduatoria, nel quale contestava l'errata attribuzione di 12 punti in luogo degli effettivi 132 spettanti (**Cfr. doc. 4**).
- A precisazione dell'istanza di rettifica del punteggio illegittimamente attribuito, la docente inviava una integrazione della domanda all'U.S.R. del Lazio – Ambito Territoriale di Roma (**Cfr. doc. 5**), nella quale non solo precisava il punteggio conseguito nel precedente triennio ma specificava gli anni di servizio prestati a decorrere dall'anno 2010



sino al corrente anno scolastico, come di seguito riportati:

- dal 03-12-2010 al 30-06-2011
- dal 09-11-2011 al 30-06-2012
- dal 01-10-2012 al 30-06-2013
- dal 04.10-2013 al 03-07-2014
- dal 13-10-2014 al 02-11-2014
- dal 20-01-2015 al 12-06-2015
- dal 11-12-2015 al 30-06-2016
- dal 19-09-2016 al 30-06-2017
- dal 09-10-2017 al 30-06-2018
- dal 11-09-2018 al 30-06-2019
- dal 16-09-2020 al 31-08-2020

- Si rappresenta che l'art. 15 dell'O.M. n. 60/20 ha previsto la valutazione dei titoli di servizio nella seguente misura:

#### Articolo 15

*(Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio)*

1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi specifici.
3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
4. Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

- La docente ha subito un trattamento illegittimo in quanto ha ottenuto una difforme





valutazione dei suoi titoli, che non sono stati valutati in linea con la tabella di valutazione allegata all'O.M. n. 60/20, che così dispone:

C	Titoli di servizio	
C.1	<p>Servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado, per scuola dell'infanzia e primaria, per posto comune o di sostegno, per cui si procede alla valutazione,</p> <p>a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ovvero nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie all'estero;</p> <p>b) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado;</p> <p>c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.</p> <p>Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni,</p> <p>sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di</p> <p>Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato</p>	<p>2</p> <p>12</p> <p>12</p>
C.2	<p>Servizio di insegnamento prestato su altro grado o su altra classe di concorso per cui si procede alla valutazione,</p> <p>a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;</p> <p>b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;</p> <p>c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;</p> <p>d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.</p> <p>Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni,</p> <p>sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di</p> <p>Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato</p>	<p>1</p> <p>6</p> <p>6</p>

- L'Amministrazione ha privato la ricorrente della legittima attribuzione di 132 punti, quali risultanti dalla sommatoria dei punteggi relativi ad ogni singolo anno di servizio prestato, conferendo alla stessa soli 12 punti per un mero errore materiale e/o di valutazione, condizione che ha comportato inevitabilmente una collocazione della docente in una posizione delle GPS difforme da quella spettante.
- L'arbitraria condotta del Ministero deve pertanto essere in tale sede rilevata, al fine di consentire la rettifica del punteggio erroneamente attribuito alla ricorrente e la sua



conseguente collocazione nelle graduatorie per le supplenze per la Provincia di Roma nella classe di concorso "BA02", in una posizione conforme al legittimo punteggio spettante di 132 punti.

## **DIRITTO**

### **IN VIA PRELIMINARE**

#### **I. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.**

Occorre preliminarmente osservare, in relazione alla giurisdizione rispetto alle pretese di inserimento nelle graduatorie che, come sostenuto dalla recente sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma, sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 25972 del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017), *"che occorre distinguere: Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario"*.

È evidente nel caso di specie che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto la ricorrente si trova a censurare l'operato dell'Amministrazione che, calcolando erroneamente il punteggio spettante ai fini dell'inserimento nelle GPS, ha determinato la collocazione della stessa in una posizione non conforme ai titoli complessivamente posseduti e dichiarati.

## **NEL MERITO**

#### **I. ERRATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO. ERRONEITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE DI LEGGE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.**



L'Amministrazione, in palese violazione di quanto indicato nella Tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n. 60/20, non ha valutato correttamente il servizio svolto dalla docente, attribuendo l'illegittimo punteggio di 12 punti in luogo di quello di 132 effettivamente spettanti.

La ricorrente intende pertanto rivendicare il legittimo punteggio nella GPS istituita per la Scuola secondaria di II grado per la Provincia di Roma, per tutti i titoli collegati alla domanda e dichiarati nella medesima, che il Ministero avrebbe comunque dovuto considerare trattandosi di certificazioni già in possesso dell'Amministrazione.

Si precisa che costituisce espressione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'operato dell'Amministrazione, oltre che di quello generale di buona fede e correttezza, il principio secondo cui l'Amministrazione non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione, in quanto è onere della predetta procedere alla loro acquisizione.

A ciò si aggiunge che il Ministero, del tutto inopinatamente, ha valutato erroneamente i titoli dichiarati ed effettivamente posseduti dalla ricorrente, per divergenze informatiche di sistema che la stessa Amministrazione avrebbe dovuto colmare.

Si rappresenta infatti che tale responsabilità grava sull'Amministrazione resistente che, in conformità ai principi di buon andamento e buona fede, è obbligata a rimuovere le conseguenze negative sia di una eventuale interruzione del servizio, che in caso di errori nella "procedimentalizzazione" informatica.

Nel caso che ci occupa, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto rettificare il punteggio della ricorrente, tenuto conto della difformità tra quanto posseduto e dichiarato da un lato e quanto riconosciuto dal Ministero nelle predette GPS.

A ciò si aggiunge il fatto che, trattandosi di dati prodotti dall'Amministrazione, la stessa ne è depositaria ed in quanto tale non può non considerare il servizio complessivamente svolto dalla docente dall'anno 2010 sino al corrente anno scolastico.

## **II. VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL CD. SOCCORSO ISTRUTTORIO.**



L'illegittima valutazione del punteggio della docente è stata determinata da un errore imputabile all'Amministrazione, che non ha considerato tutto il servizio prestato dalla docente nella stessa classe di concorso di quella per cui si chiede la valutazione ai fini dell'inserimento nelle GPS.

Si rammenta che, avuto riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi interamente telematizzati, è obbligo dell'Amministrazione attivare il cd. Soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/90.

Sulla base del consolidato e recente orientamento della giurisprudenza è necessario ribadire che *“il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara”* (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che *“...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti”* (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n. 977). In buona sostanza, dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell'onere per l'Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva -sul fronte organizzativo interno- dalla gestione digitale dei flussi documentali. Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990). In senso conforme anche la





decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini della quale incombe sul gestore del sistema “predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande”, proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso. In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di favor participationis nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell'utilità che la pubblica Amministrazione trae dall'utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all'Amministrazione stessa un obbligo di predisporre “pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere... unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299). Proprio di recente il Consiglio di Stato è tornato sul tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: “Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell'impresa e non già un malfunzionamento del sistema)”; facendone discendere che “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481)” (**Cfr. doc.ti 6-7: Sentenza TAR Puglia n. 461/2020; Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020**).



Le disfunzioni operative dell'Amministrazione sono pertanto da imputarsi al Ministero stesso, che con la sua condotta ha impedito la regolare valutazione dei titoli di servizio posseduti dalla docente, alla quale è stato attribuito un punteggio difforme da quello effettivamente spettante.

Come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, **non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti**”* (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

È evidente che, nel caso di specie, l'Amministrazione ha posto a carico della ricorrente una serie di disfunzioni del sistema informatico, in quanto ha proceduto alla valutazione parziale del servizio svolto dalla docente, attribuendole soli 12 punti in luogo degli effettivi 132 da riconoscere in conformità all'esperienza professionale maturata.

Ciò ha inevitabilmente comportato una collocazione della ricorrente all'interno delle graduatorie in una posizione non corrispondente a quella effettivamente risultante dalla sommatoria dei punteggi posseduti, condizione determinata da un errore dell'Amministrazione.

Sul punto, con riferimento ad una procedura non dissimile da quella oggetto del presente giudizio, il Tribunale di Massa ha sancito che l'Amministrazione deve sempre concedere il soccorso istruttorio e che, in presenza di una dichiarazione completa di servizi da parte del candidato, ha l'obbligo di intervenire laddove si siano presentati difetti nel sistema o errori procedurali **(Cfr. doc. 8)**.

Le GPS sono graduatorie rettificabili e, quindi, non definitive, come *“si evince dai commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 8, che prevedono ulteriori verifiche e controlli “ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante” e considerato che “una procedura informatizzata non possa sostituire il controllo e le responsabilità umane; che l'art. 12*



*CAD prevede che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b); che pertanto le procedure informatizzate devono essere improntate a criteri di semplicità e trasparenza; che la p.a. non può utilizzare procedure on line eccessivamente complicate e penalizzanti, né deresponsabilizzarsi demandando all'informatica i compiti del responsabile del procedimento; che altra questione è quella della sproporzione tra l'imponente numero di domande e l'esiguo personale preposto; **che tuttavia le carenze organizzative della p.a. non possono pregiudicare il diritto al lavoro dei più meritevoli in base ai titoli posseduti**".*

Per tutti i suesposti motivi, l'Amministrazione è tenuta alla rettifica del punteggio erroneamente attribuito alla docente, che ha determinato una illegittima collocazione della stessa all'interno delle GPS.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO**

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

#### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, voglia accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

##### **ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO,**

- **DICHIARARE ED ACCERTARE** il diritto della ricorrente ad ottenere il legittimo punteggio di 132 punti risultante dai titoli complessivamente posseduti e dichiarati;
- **CONDANNARE** l'Amministrazione alla rettifica delle GPS per la Scuola secondaria di II grado per la Provincia di Roma, previa attribuzione del punteggio effettivamente spettante alla ricorrente.



Con espressa riserva di agire con separato giudizio al fine di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di incarichi di lavoro non assegnati a causa dell'attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n. 60/20.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione;
2. D.D. M.I. n. 19374 del 02.10.2020 e graduatoria allegata;
3. Ordinanza ministeriale n. 60/2020;
4. Reclamo;
5. Integrazione domanda;
6. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020;
7. Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020;
8. Sentenza Tribunale di Massa del 03.11.2020;
9. Autocertificazione della situazione reddituale.

Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che la causa ha un valore indeterminabile, pertanto l'importo del C.U. dovuto è pari ad € 259,00. Tuttavia la ricorrente è esente dal pagamento del Contributo Unificato poiché, dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulta che il suo nucleo familiare non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale del reddito superiore al triplo (Euro 34.481,46) dell'importo previsto dall'art.76 del d.P.R. n.115 del 30.05.2012.

Roma, 12.11.2020

Firmato digitalmente  
Avv. Domenico Naso

^^^

**ISTANZA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI**



Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

#### **ESPONE**

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono collocati all'interno delle GPS di appartenenza della ricorrente nella stessa classe di concorso "BA02".

#### **RILEVATO CHE**

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale può essere autorizzata la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";*

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

#### **FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione





con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Voglia pertanto autorizzare la notifica del ricorso che precede nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle GPS di appartenenza della ricorrente.

Roma, 12.11.2020

Avv. Domenico Naso

